

Ill.mo Sig. Presidente Ing Francesco Urbano  
Comitato Cittadini di Dozza e Toscanella  
Via Calanco 83  
40060 - Dozza (Bo)

Massa Lombarda 20 Marzo 2024

Egregio Sig. Presidente

Come da vie brevi e per tramite della Dott. Aurelia Tassinari Le scrivo note sintetiche quale contributo e analisi per minaccia alla salute di collettività. Questo in lettura dei documenti consultati di CFG ambiente Srl che sono parte integrante della relazione.

Le presenti note sono finalizzate alla causa patrocinata dal Comitato nel Comune di Dozza (Bo).

## INDICE

1. OGGETTO E PERIMETRO DI RIFERIMENTO	PAG. 2
2. DEFINIZIONI	PAG. 2
2.1 NOTE INTEGRATIVE	PAG. 2
2.2 NOTE DI LETTURA	PAG. 2
3. DOCUMENTI CONSULTATI PER LE NORMATIVE DI RIFERIMENTO	PAG. 3
4. MORTALITÀ DA INQUINAMENTO ATMOSFERICO EMILIA ROMAGNA	
PROVINCIA BOLOGNA	PAG. 3
4.1 CONSIDERAZIONI SPECIFICHE EMISSIONI GASSOSE AMMONIACA	PAG. 4
5. STATO STORICO, ATTUALE E RISPOSTA NORMATIVA EMILA ROMAGNA	PAG. 4
5.1 EMILIA ROMAGNA: NUOVI PIANI PER L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO	PAG. 4
6. CONCLUSIONE	PAG. 5
 ALLEGATO 1	 PAG. 7

## 1. OGGETTO E PERIMETRO DI RIFERIMENTO

In lettura di quanto a firma della CFG ambiente Srl, è focalizzata sull'emissione E1 ed E2 rispettivamente recensiti da pag. 25 a pag. 28 di cui in calce si scrive:

Gli inquinanti gassosi presenti in tale flusso non sono quantitativamente rilevanti (poche decine di mg/Nm<sup>3</sup>), ma altamente odorigeni. Si tratta di una miscela di ammoniaca, ammine, acido solfidrico, mercaptani, solfuri organici, aldeidi, chetoni, acidi grassi.

Si precisa che il piano di monitoraggio dell'impianto (elaborato AIA05 – Piano di monitoraggio) non prevede alcun monitoraggio dell'ammoniaca in corrispondenza del punto di emissione E2.

## 2. DEFINIZIONI E NOTE

Gli inquinanti atmosferici, quindi, sono le sostanze che alterano la normale composizione chimica dell'aria attraverso:

- il mutamento dei parametri fisici e/o chimici e biologici
- il cambiamento delle quantità di sostanze già presenti

Un inquinante può essere di due tipi:

1. primario: sono gli inquinanti che una volta emessi nell'aria non subiscono alcuna modifica e la loro immissione è la conseguenza del rilascio di sostanze o particelle prodotte da uno specifico settore. Un esempio è il monossido di carbonio, frutto della combustione, o le polveri prodotte da eventi naturali.
2. secondario: sono gli inquinanti che si formano nell'atmosfera attraverso le reazioni chimiche prodotte da differenti sostanze che possono essere di tipo primario o secondario. Un esempio è la formazione di ozono nello smog.

Alcuni inquinanti, invece, presentano lo stesso numero di componenti primarie e secondarie. È il caso del particolato fine, indicato con la sigla PM10, particelle di natura organica o inorganica con diametro aerodinamico inferiore a 10 µm che presenti nell'atmosfera (o bassa atmosfera) assumono carattere stanziale se le condizioni meteo non sono favorevoli alla dispersione. Il particolato secondario, invece, è il risultato di reazioni chimiche e chimico-fisiche che includono inquinanti gassosi sia primari che secondari. I più conosciuti sono: erosione degli inquinanti.

Le sostanze capaci di alterare la qualità dell'aria sono classificate in base alla loro composizione chimica (composti alogeni o che contengono zolfo, azoto, carbonio ammoniaca), allo stato fisico (**che può essere gassoso, liquido o solido**) e si suddividono, secondo la reazione dell'atmosfera, in sostanze primarie o secondarie.

### 2.1 NOTE INTEGRATIVE

Le analisi epidemiologiche delle conseguenze sulla salute umana da inquinamento atmosferico si basano principalmente sui livelli di PM 10 e PM 2.5 nel bacino padano quale quello composto da particolato secondario.

limiti normativi d.lgs.155/2010	PM10 - Limite di 24 ore per la protezione della salute umana (media 24 ore): 50 µg/m <sup>3</sup> da non superare più di 35 volte per anno civile PM10 - Limite annuale per la protezione della salute umana (media annuale): 40 µg/m <sup>3</sup> PM2.5 - Valore limite per la protezione della salute umana (media annuale): 25 µg/m <sup>3</sup>
valori guida OMS	PM10 - media annuale: 15 µg/m <sup>3</sup> PM10 - media 24 ore: 45 µg/m <sup>3</sup> PM2.5 - media annuale: 5 µg/m <sup>3</sup> PM2.5 - media 24 ore: 15 µg/m <sup>3</sup>

### 2.2 NOTE CONCLUSIVE

Non si rilevano classificazioni per le emissioni E1 ed E2 gassose convertite particolato secondario e quantificate in PM10 & 2,5.

Ne consegue che non vi è un chiaro quadro di riferimento per gli inquinanti gassosi cumulativi espressi in mg/Nm<sup>3</sup> “(pag. 29) ma che interagiscono anche in atmosfera in particolati PM10 & 2,5 o ultrafini dopo filtratura.


### 3. DOCUMENTI CONSULTATI PER LE NORMATIVE DI RIFERIMENTO

- ✓ D.Lgs. n° 81 del 30/5/2018, provvedimento che attua quanto previsto dalla direttiva 2016/2284/Ue (direttiva NEC), che prevede la limitazione delle emissioni di sostanze inquinanti ad effetto acidificante ed eutrofizzante e dei precursori dell'ozono, stabilendo un sistema di limiti massimi nazionali (tetti) in merito alle emissioni di biossido di zolfo (SO<sub>2</sub>), ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>), composti organici volatili (COV) e ammoniaca (NH<sub>3</sub>);
- ✓ D.Lgs n° 152 del 3/4/2006 e ss. mm. ii. (D.Lgs. 183/2017, recepimento della Direttiva 2015/2193/Ue, Legge n. 167 20/11/2017, D.Lgs. 128/2010, D.Lgs 46/2014, recepimento della Direttiva 2010/75/Ue) L'attuale disciplina nazionale di riferimento è rappresentata dalla Parte V, - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera - suddivisa in 3 titoli: prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività, impianti termici civili, combustibili. Nel corso del tempo ne è stato ridisegnato il contenuto: sono stati semplificati i procedimenti del regime autorizzatorio, sono stati rivisti i limiti di emissione ed è stata aggiornata la disciplina sanzionatoria.
- ✓ L'autorizzazione integrata ambientale ha visto modifiche da parte del D.Lgs 128/2010 e del D.Lgs 46/2014, attuazione della Direttiva 2010/75/Ue per uniformarsi ai principi Ippc. La direttiva si prefigge lo scopo di prevenire, ridurre e per quanto possibile eliminare l'inquinamento dovuto alle attività industriali, mediante le Bat e mediante la disciplina delle emissioni industriali.
- ✓ D.Lgs. n° 30 del 13/3/2013 e ss. mm. ii. (recepimento Direttiva 2008/29/Ce) che disciplinano il sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione Europea (ETS, *Emission Trading System*), elemento su cui si fonda la politica della Ue di contrasto ai cambiamenti climatici e strumento essenziale per la riduzione delle emissioni di gas serra nell'ambito dell'applicazione del Protocollo di Kyoto. Sono poi presenti numerosi provvedimenti e norme di settore riguardanti la regolamentazione di emissioni di taluni inquinanti per specifiche fonti emissive. A livello locale la Regione Emilia-Romagna ha emanato diversi provvedimenti legati alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/2006:
- ✓ D.G.R. n° 2236 del 28/12/2009 e successive modifiche ed integrazioni (D.G.R. n° 1769 del 22/11/2010, D.G.R. n° 335 del 14/3/2011, D.G.R. n° 1496 del 24/10/2011, D.G.R. n° 1681 del 21/11/2011);
- ✓ D.G.R. n° 1497 e n° 1498 del 24/10/2011
- ✓ D.A.L. n° 51 del 26/07/2011
- ✓ D.G.R. n° 362 del 26/03/2012

### 4. MORTALITÀ DA INQUINAMENTO ATMOSFERICO EMILIA ROMAGNA \_PROVINCIA BOLOGNA

Alla data della presente risultano ancora importanti i livelli di PM10 e altrettanto di PM2.5 nel bacino padano quale quello composto da particolato secondario. Il progetto **ViiAS** (<https://www.viias.it/dataviz/>) addebita nella provincia di Bologna e Ravenna nel 2020 a questo inquinamento atmosferico la attribuibile causa di morte nella collettività da PM2.5, con un tasso di 95 x 100.000 abitanti e un tasso mesi di vita persi tra 9.8 e 11.4 (Figura 1).

Figura 1 Tasso di Mortalità per particolato secondario in Emilia Romagna 2020



**Legenda:** E' stata definita una medesima scala sui valori di tasso di mortalità ogni 100.000 abitanti per i tre diversi inquinanti, ed è possibile dunque un confronto diretto tra loro. Le linee mostrano l'evoluzione temporale (2005 - 2010 - 3 scenari 2020) per i tre inquinanti, rispettivamente **verde** per PM 2.5, **rosso** per NO2 e **blu** per O3 short e long. I tre scenari sono rappresentati da differenti linee tratteggiate, puntare sul grafico per osservare i dati.

#### 4.1 CONSIDERAZIONI SPECIFICHE EMISSIONI GASSOSE AMMONIACA

È cosa nota, scientificamente provata e di riscontro epidemiologico che il particolato atmosferico contenente particelle di ammoniaca, possono causare infiammazione delle vie aeree o colpire altre parti del corpo.

I dati relativi ad alcuni studi suggeriscono che l'inquinamento dell'aria da particolato con ammoniaca aumenta i tassi di mortalità per tutte le cause, specialmente per cardiopatia e patologie polmonari.

Ai fini degli effetti sulla salute il grado di penetrazione all'interno del tratto respiratorio mentre le caratteristiche chimiche determinano la capacità di reagire con altre sostanze inquinanti).

Le particelle che si depositano nel tratto superiore o extra toracico (cavità nasali, faringe e laringe) possono causare effetti irritativi locali quali secchezza e infiammazione; quelle che si depositano nel tratto tracheobronchiale (trachea, bronchi e bronchioli) possono causare costrizione e riduzione della capacità epurativa dell'apparato respiratorio, aggravamento delle malattie respiratorie croniche (asma, bronchite ed enfisema) ed eventualmente neoplasie. Le particelle con un diametro inferiore ai 5-6  $\mu\text{m}$  possono depositarsi nei bronchioli e negli alveoli e causare infiammazione, fibrosi e neoplasie.

### 5. STATO STORICO, ATTUALE E RISPOSTA NORMATIVA EMILIA ROMAGNA

Alla data della presente risultano ancora importanti i livelli di PM10 e altrettanto le PM2,5 nel bacino padano quale quello composto da particolato secondario.

In questo contesto ARPA ha rilevato concentrazioni elevati in atmosfera di ammoniaca e particolato secondario con incremento del 0.4 % nel 2017 in contrasto alle direttive EU.

I dati provengono dallo studio Supesito (vedi <https://www.arpae.it/it/notizie/ammoniaca-in-atmosfera>).

#### 5.1 EMILIA ROMAGNA: NUOVI PIANI PER L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Le problematiche sopra riportate si inseriscono pienamente e comprovanti nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) dell'Emilia-Romagna che è entrato in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT n. 34 del 6 febbraio 2024 (Vedi Allegato).

Il PAIR 2030 prevede le seguenti riduzioni emissive rispetto allo scenario base al 2017:  
Vista la provata malignità per la salute collettiva

- del 13% per il PM10
- del 13% per il PM2.5
- del 12% per gli ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>)
- del 29% per l'ammoniaca (NH<sub>3</sub>)

## 6. CONCLUSIONE

Nella relazione di CFG ambiente Srl non ci sono note di garanzia sull'emissione di particolato secondario. Si ritiene che l'insieme estremamente eterogeneo di particelle quali quelle gassose la cui origine può essere primaria (emesse come tali) o secondaria (derivata da una serie di reazioni fisiche e chimiche) ha una caratterizzazione del particolato sospeso che si basa sulla misura della concentrazione e l'identificazione delle specie chimiche coinvolte anche sulla valutazione della dimensione media delle particelle.

Le particelle di dimensioni maggiori (diametro > 10 µm) hanno un tempo medio di vita nell'atmosfera per distanze fino a centinaia di Km. Ai fini degli effetti sulla salute è molto importante la determinazione delle dimensioni e della composizione chimica delle particelle.

Le dimensioni determinano il grado di penetrazione all'interno del tratto respiratorio mentre le caratteristiche chimiche determinano la capacità di reagire con altre sostanze inquinanti (IPA, metalli pesanti, SO<sub>2</sub>).

Le particelle che si depositano nel tratto superiore o extra toracico (cavità nasali, faringe e laringe) possono causare effetti irritativi locali quali secchezza e infiammazione; quelle che si depositano nel tratto tracheobronchiale (trachea, bronchi e bronchioli) possono causare costrizione e riduzione della capacità epurativa dell'apparato respiratorio, aggravamento delle malattie respiratorie croniche (asma, bronchite ed enfisema) ed eventualmente neoplasie. Le particelle con un diametro inferiore ai 5-6 µm possono depositarsi nei bronchioli e negli alveoli e causare infiammazione, fibrosi e neoplasie.

Le nanoparticelle e le particelle ultrafini hanno dimensioni inferiori ai 100 nanometri. In rapporto, il capello umano ha un diametro pari a circa 100.000 nanometri, pertanto sarebbero necessarie 1.000 nanoparticelle per eguagliare lo spessore di un capello. Queste sono da considerarsi le più pericolose nel particolato atmosferico.

Pertanto, l'impianto quale soggetto ad analisi AIA (<https://www.certifico.com/ambiente/documenti-ambiente/257-documenti-riservati-ambiente/15602-vademecum-autorizzazione-integrata-ambientale-aia>) è a nostro avviso carente di informazioni coerenti per la salvaguardia della salute per i cittadini di Dozza.

È in evidenza epidemiologica i gravi danni alla salute derivanti dall'inquinamento atmosferico a cui fare fronte. Le valutazioni di emissioni E1 ed E2 preventivate dalla CFG ambiente Srl eludono i vincoli di salvaguardia delle direttive (CE) n. 1907/2006 e atti del Regolamento (UE) 2016/1017 della Commissione del 23 giugno 2016 in quanto carenti di appropriati metodi descrittivi referenti alla salute umana. La CFG ambiente Srl ha centrato l'analisi prevalentemente sullo stato odoroso delle emissioni con elusione della componente più importante ovvero quella legata all'impatto sulla "salute" nel perimetro dell'insediamento industriale.

Cav. Prof. Dott. Giorgio Noera

Albo Consulenti Tecnici d'Ufficio Tribunale di Ravenna

## ALLEGATO 1



# PAIR 2030

## Dichiarazione di sintesi



## SOMMARIO

1. PREMESSA .....	3
2. IL PROCESSO INTEGRATO DI ELABORAZIONE DEL PAIR 2030 .....	3
2.1 Approvazione del documento programmatico e avvio del procedimento.....	3
2.2 Adozione della proposta di piano .....	6
2.3 Osservazioni alla proposta di PAIR 2030 .....	7
2.3.1 Consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale in merito alla proposta di piano .....	9
2.3.2 Consultazione dei soggetti portatori di interesse alla proposta di piano PAIR 2030 .....	9
3. PARERE MOTIVATO DI VAS E RECEPIMENTO NEL PAIR 2030 .....	10
3.1 Condizioni e raccomandazioni .....	10
4. LE ALTERNATIVE CONSIDERATE E LE RAGIONI DELLA SCELTA DELLA PROPOSTA DI PIANO	12
5. MISURE ADOTTATE IN MERITO AL MONITORAGGIO.....	15



### 1. PREMESSA

Il presente documento, che accompagna il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) e il relativo Rapporto Ambientale, costituisce la Dichiarazione di Sintesi prevista dall'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006, Titolo II concernente la Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

La presente dichiarazione sintetizza in che modo le considerazioni di carattere ambientale sono state integrate nel Piano e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni nonché delle osservazioni pervenute.

Il PAIR 2030 e la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) hanno seguito un percorso comune, fin dalle fasi di orientamento e nel corso di tutte le attività svolte per l'elaborazione del Piano stesso. La presente dichiarazione di sintesi si articola in un testo che raccoglie le decisioni assunte in merito alla sostenibilità ambientale nel PAIR 2030, le strategie individuate dal Piano e le modifiche intervenute a seguito del processo di osservazioni al piano e relative controdeduzioni fornite.

Ai fini di un'esauritiva informazione al pubblico ed ai soggetti istituzionali coinvolti circa lo svolgimento del processo e le decisioni assunte, questo documento:

- riepiloga sinteticamente il processo integrato di elaborazione del piano e della valutazione ambientale, elenca i soggetti coinvolti e fornisce informazioni sulle consultazioni effettuate e sulla partecipazione del pubblico;
- dà informazioni sugli eventuali contributi ricevuti e sui pareri espressi;
- illustra le alternative/strategie di sviluppo e le motivazioni/ragioni per le quali è stata scelta la proposta di piano;
- dà conto delle modalità di integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare di come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale;
- dichiara come si è tenuto conto del parere ambientale motivato e delle osservazioni pervenute.

### 2. IL PROCESSO INTEGRATO DI ELABORAZIONE DEL PAIR 2030

#### **Autorità procedente**

Regione Emilia-Romagna – DG Cura del Territorio e dell'Ambiente – Area Qualità dell'Aria e Agenti Fisici

#### **Autorità competente per la VAS**

Regione Emilia-Romagna – DG Cura del Territorio e dell'Ambiente – Area Valutazione impatto ambientale e autorizzazioni

#### **Autorità competente per la Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)**

Regione Emilia-Romagna – DG Cura del Territorio e dell'Ambiente – Settore Aree protette, foreste e sviluppo zone montane (Area Biodiversità)

#### 2.1 Approvazione del documento programmatico e avvio del procedimento

Conformemente alle disposizioni procedurali di cui all'art. 34 della L.R. 16/2017, alle disposizioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla parte seconda del D.Lgs. n.

152/2006 ed ai sensi degli artt. 9, 10, 12, 13 e 14 del D. Lgs. n. 155/2010, la Regione Emilia-Romagna ha avviato nel luglio 2022 il percorso di elaborazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030), attraverso l'approvazione del documento programmatico con DGR n. 1158 dell'11/07/2022, "Presentazione all'assemblea legislativa degli obiettivi e delle scelte strategiche generali del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030)", pubblicate sul BURERT n. 2017 del 14/7/2022. L'Assemblea legislativa si è espressa sulla sopra citata deliberazione attraverso l'approvazione dell'ordine del giorno n. 5787/1 del 26/10/2022 e gli ulteriori ordini del giorno collegati al medesimo oggetto (ODG n. 5881, 5883, 5884, 5886, 5888), ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. n. 16/2017.

L'Autorità procedente ha quindi trasmesso all'Autorità competente, con nota acquisita al prot. della Regione Emilia-Romagna n. 1155724 in data 14/11/2022, la deliberazione di Giunta n. 1158/2022, gli ordini del giorno sopra citati approvati dall'Assemblea Legislativa, il rapporto preliminare ambientale e lo studio di incidenza preliminare per l'avvio della fase di valutazione ambientale strategica.

Al fine di definire il dettaglio e la portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, con nota prot. n. 1132316 del 16/11/2022, l'autorità competente ha convocato un'apposita riunione, in data 28/11/2022, alla quale sono stati invitati i soggetti competenti in materia ambientale, nello specifico:

- Comuni della Regione Emilia-Romagna;
- Città Metropolitana di Bologna;
- Provincia di Rimini, Provincia di Reggio-Emilia, Provincia di Parma, Provincia di Forlì – Cesena, Provincia di Ravenna, Provincia di Ferrara, Provincia di Modena, Provincia di Piacenza;
- Regione Piemonte;
- Regione Toscana;
- Regione Lombardia;
- Regione Marche;
- Regione Liguria;
- Regione Veneto;
- Repubblica di San Marino- Segreteria di Stato per il Territorio, l'Ambiente, l'Agricoltura, la Protezione Civile e i Rapporti con l'A.A.S.L.P.)
- Regione Emilia-Romagna (Settore Tutela dell'ambiente ed economia circolare; Settore aree protette, foreste e sviluppo zone montane; Settore Difesa del territorio; Settore Governo e qualità del territorio; Settore Trasporti, infrastrutture e mobilità sostenibile; Direzione generale Cura della persona, salute e welfare; Direzione generale conoscenza, ricerca, lavoro, imprese);
- Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- ARPAE Emilia-Romagna;
- ARPAE Piacenza;
- ARPAE Parma;
- ARPAE Reggio-Emilia;

- ARPAE Modena;
- ARPAE Bologna;
- ARPAE Ferrara;
- ARPAE Ravenna;
- ARPAE Forlì-Cesena;
- ARPAE Rimini;
- Parco Interregionale Sasso Simone e Simoncello;
- Parco nazionale Appennino Tosco-Emiliano;
- Ente Parco nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna;
- Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Centrale;
- Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale;
- Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale;
- Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna;
- Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po;
- Carabinieri - Ufficio territoriale per la biodiversità Punta Marina;
- Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per l'Emilia-Romagna;
- Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara;
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza;
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini;
- Ausl Distretto Modena;
- Ausl Ferrara;
- Ausl Distretto di Piacenza;
- Ausl Distretto Parma;
- Ausl Distretto Reggio Emilia;
- Ausl Distretto di Bologna;
- Ausl Distretto Romagna;
- Ausl Imola.

Alla riunione in modalità telematica, nel corso della quale sono stati illustrati gli elaborati del PAIR 2030, hanno partecipato i seguenti Enti: ARPAE, AUSL, Comune di Bologna, Comune di Riccione, Comune di Lama Mocogno, Comune di Felino, Comune di Noceto, Comune di Minerbio, Comune di Rottofreno, Comune di Argelato, Comune di Castel San Pietro Terme, Comune di Modena, Comune di Russi, Comune di Gropparello, Comune di Codigoro, Comune di Copparo, Comune di Parma, Comune di San Possidonio, Comune di Comacchio, Comune di Boretto, Comune di Formigine, Comune di Fiorano Modenese, Comune di Modena, Comune di Collecchio, Comune di Concordia sulla Secchia, Unione dei Comuni Bassa Romagna, Unione Romagna Faentina, Provincia di Forlì-Cesena, Provincia di Parma, Provincia di Piacenza, Regione Toscana e Regione Veneto e, inoltre, hanno partecipato per la Regione Emilia – Romagna l'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, l'Area Rigenerazione Urbana e Politiche per l'Abitare, l'Area

Viabilità, logistica, vie d'acqua e aeroporti e l'Area Geologia, Suoli e Sismica. Sono, inoltre, pervenuti contributi scritti da parte del Comune di Bologna e da ARPAE direzione tecnica.

Le informazioni e le richieste dei temi da approfondire, fornite dai Soggetti con Competenza Ambientale (ScA) consultati, sono state tenute in considerazione per la formulazione del parere di *scoping* finalizzato alla redazione del Rapporto Ambientale.

Parallelamente alla fase di *scoping* sopra descritta l'Autorità procedente ha organizzato un evento di presentazione delle linee strategiche del PAIR 2030 e sei incontri tematici finalizzati all'illustrazione ed alla condivisione dei principali contenuti del Piano, nonché alla raccolta di ulteriori indicazioni da parte di Enti locali, associazioni di categoria, portatori di interesse e dai firmatari del Patto per il lavoro e il clima della Regione Emilia-Romagna. Di seguito si riporta l'elenco degli incontri effettuati.

<b>Elenco degli incontri del percorso di partecipazione del PAIR 2030</b>	<b>Data</b>
Evento di presentazione delle linee strategiche: "Nuove strategie per la qualità dell'aria - Verso il nuovo Piano Aria Integrato Regionale 2030"	17/10/2022
Incontro con i giovani e le scuole ("evento di YOUZ")	27/10/2022
Focus tematico per il settore "Trasporti e mobilità"	04/11/2022
Focus tematico per il settore "Energia e biomasse"	18/11/2022
Focus tematico per i settori "Agricoltura" e "Attività produttive"	25/11/2022
Focus tematico per il settore "Politiche urbanistiche e territoriali-città"	02/12/2022
Focus tematico su "Bacino padano e aspetti sanitari"	10/01/2023

La fase di consultazione, ai sensi dell'art.13, comma 2, del D.lgs. 152/2006 si è conclusa nei quarantacinque giorni dall'invio del rapporto preliminare ambientale: con nota prot. n. 0036249 del 17/01/2023 l'Autorità competente ha infatti trasmesso all'Autorità procedente gli esiti della consultazione dei Soggetti con competenza ambientale (ScA) del territorio regionale con l'indicazione dei temi per cui si riteneva necessario un approfondimento nell'ambito della redazione del Rapporto Ambientale.

I principali aspetti emersi hanno riguardato gli elementi conoscitivi e la sua diagnosi a supporto delle scelte del Piano, le sinergie con la pianificazione regionale di settore interferita, nonché la relazione con le strategie regionali relative allo sviluppo sostenibile ed ai cambiamenti climatici, le alternative di Piano, gli effetti ambientali e il loro monitoraggio e la comunicazione/partecipazione dei cittadini.

## **2.2 Adozione della proposta di piano**

Con deliberazione n. 527 del 3 aprile 2023 la Giunta regionale, tenuto conto degli esiti del confronto effettuato con i diversi portatori di interesse, ha adottato la proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030), in attuazione del D.Lgs. 155/2010 e della Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente, costituita dai seguenti elaborati:

- Quadro Conoscitivo;

- Relazione Generale;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Rapporto Ambientale (comprensivo dei seguenti allegati: Allegato 1- Quadro Conoscitivo dell'ambiente e del territorio; Allegato 1A - Matrice Quadro Conoscitivo dell'ambiente e del territorio; Allegato 1B - Tabella indicatori di paesaggio, Allegato 2 - Coerenza ambientale interna, Allegato 3 - Coerenza ambientale esterna);
- Sintesi non tecnica del Rapporto ambientale;
- Studio di incidenza.

Con successiva DGR n. 571 del 17/04/2023 si è poi provveduto a sostituire l'allegato "Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale" in quanto contenente meri errori materiali.

Il documento completo della proposta di Piano è stato pubblicato sul sito web della Regione, alle pagine delle strutture che svolgono il ruolo rispettivamente di autorità procedente per il Piano e di autorità competente per la VAS, ai seguenti indirizzi:

- <https://regioneer.it/PAIR2030>;
- <https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/>.

Con nota Prot. 18/04/2023.0378903.I l'Autorità procedente ha comunicato all'Autorità competente per la VAS - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia-Romagna - l'adozione della proposta del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030), ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 13, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006.

Con nota Prot. 18/04/2023.0381225.U è stata comunicata l'adozione della proposta di piano e l'avvio del relativo procedimento di VAS, alle Province, ai Comuni, alla Città metropolitana, ai soggetti aventi competenza ambientale e alle Regioni contermini, ed il link per accedere agli elaborati.

Gli elaborati costitutivi della proposta di piano sono stati depositati presso la Regione Emilia-Romagna presso l'Ufficio relazioni con il pubblico, l'Area qualità dell'aria e agenti fisici e l'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente della Fiera n. 8 - 40127 Bologna, nonché presso le Province, la città metropolitana e le Regioni contermini.

Dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico dell'avviso al pubblico di cui all'articolo 14, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006 ha avuto decorrenza il termine di 45 giorni (dal 20 aprile 2023 al 5 giugno 2023) per la presa visione degli elaborati di Piano e la presentazione di osservazioni ai sensi dell'art. 14 comma 2 del D.Lgs. 152/06.

La Proposta di piano PAIR 2030 è stata infine comunicata all'Assemblea Legislativa con nota PG/2023/0556344.U del 08/06/2023, che ai sensi dell'art. 34 comma 5, entro il termine ivi stabilito, esaminate e decise le osservazioni presentate, procede all'approvazione del piano.

### **2.3 Osservazioni alla proposta di PAIR 2030**

A partire dal 20 aprile 2023 e fino al 5 giugno 2023 è stato possibile presentare osservazioni alla proposta di piano. I contributi e le osservazioni sono stati raccolti anche successivamente alla scadenza del termine di pubblicazione (ultima osservazione pervenuta il 20/06/2023).

A seguito della pubblicazione della proposta del PAIR 2030 sono pervenute 213 osservazioni, da parte di 24 diversi soggetti, che sono state valutate dall'Autorità procedente di concerto con l'Autorità competente per la VAS e che hanno portato alla modifica di alcuni punti degli elaborati della Proposta di Piano adottati.

Le principali tematiche affrontate dalle osservazioni pervenute sono relative a:

- 1 Spandimenti di effluenti zootecnici—richieste di non ridurre la tempistica di interrimento degli effluenti da 24 a 12 ore, richieste di inserire particolari tecniche fra quelle ammesse con misure emergenziali in atto;
- 2 Copertura degli stoccaggi dei liquami zootecnici – richieste di anticipare l'entrata in vigore dell'obbligo di copertura, richieste di non porre alcun obbligo di copertura, richieste di incentivazioni per porre in atto gli interventi di copertura;
- 3 Impianti di riscaldamento civile a biomassa – richieste di estensione dei divieti di utilizzo dei generatori a biomassa, richieste di riduzione della limitazione, richieste di chiarimenti riguardo alle modalità e competenze per i controlli, richiesta di incentivare esclusivamente le pompe di calore;
- 4 Rapporto ambientale – richieste di riscrittura di alcuni paragrafi relativi agli impatti dei settori;
- 5 Allevamenti – richieste di rivisitazione delle norme sui nuovi allevamenti in base alle dimensioni aziendali, richieste di inserimento di sole tecniche ad alta efficienza fra quelle ammesse nei nuovi impianti produttivi;
- 6 Limiti BAT nelle autorizzazioni – richieste di includere il principio della sostenibilità economica nella norma sulle prescrizioni e condizioni per le autorizzazioni;
- 7 Veicoli a idrogeno e grado di ibridizzazione – richieste di includere l'alimentazione a idrogeno e ibrida con alto grado di ibridizzazione fra quelle promosse dal Piano in materia di mobilità;
- 8 Procedure di VIA – richieste di chiarimenti sull'applicazione della norma;
- 9 Abbruciamento di residui vegetali – richieste di rimozione di deroghe, richieste di deroghe per l'abbruciamento delle paglie di riso;
- 10 Move-In – richieste di introdurre la possibilità di rivisitazione delle soglie chilometriche annuali esclusivamente in senso restrittivo, richieste di limitare il conteggio chilometrico soltanto al periodo annuale oggetto di limitazioni;
- 11 Efficacia delle disposizioni di Piano – richieste di chiarimenti sulle modalità di applicazione delle disposizioni di Piano, richiesta di riscrittura delle norme tecniche di attuazione con modalità che ne facilitino la consultazione;
- 12 Misure emergenziali – richieste di rivisitazione di alcune misure emergenziali e dei relativi controlli e di modifica del meccanismo di attivazione delle stesse;
- 13 Misure locali – richieste di ricevere un elenco di possibili misure da attuare in caso di attivazione delle misure locali, richieste di riscrittura o soppressione della norma in favore di misure di area vasta o dirette verso i comparti maggiormente inquinanti;
- 14 Limitazioni alla circolazione – richieste di modifica del numero di controlli annuali assegnati ai comuni per fasce di popolazione, richieste di estensione dei divieti alle strade di attraversamento dei centri urbani, richieste di incentivazione del rinnovo del parco veicolare;

- 15 Trasporto pubblico locale – richieste di riscrittura della norma per limitare il rinnovo del parco veicolare del trasporto pubblico locale ai soli mezzi elettrici;
- 16 Monitoraggio – proposte di inserimento di indicatori, richieste di chiarimenti in merito alle attività di monitoraggio in capo ai comuni;
- 17 Finanziamenti – richieste di premialità, incentivi e accordi per imprese, richieste di chiarimenti sull'applicazione della norma;
- 18 Impianti a biomasse per produzione di energia – richieste di creazione di filiere di raccolta dei residui vegetali per conferimento a impianti energetici, richieste di introduzione di misure di compensazione per la riduzione delle emissioni negli atti autorizzativi.

### ***2.3.1 Consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale in merito alla proposta di piano***

Al fine di acquisire le valutazioni dei Soggetti competenti in materia ambientale per la formulazione del Parere motivato di VAS sul Rapporto ambientale e sulla proposta di Piano, è stato convocato, con nota Prot. 0423189 del 02/05/2023, un incontro per il giorno 11 maggio 2023, in modalità telematica, al quale sono stati invitati tutti i soggetti già interpellati nella fase di *scoping*, ed a cui hanno partecipato i seguenti enti: Dipartimenti di salute pubblica AUSL Bologna, ARPAE, AUSL di Modena, AUSL Ferrara, AUSL Parma, AUSL Reggio Emilia, Unione Bassa Romagna, Comune di Castel San Pietro, Comune di Cesena, Comune di Bologna, Comune di Bellaria Igea Marina, Comune di Carpi, Comune di Castellarano, Comune di Cattolica, Comune di Cervia, Comune di Fiorano, Comune di Formigine, Comune di Minerbio, Comune di Modena, Comune di Nonantola, Comune di Parma, Comune di Piacenza, Comune di Rimini, Comune di Riva del Po, Comune di Santarcangelo di Romagna, Comune di Scandiano, Comune di Soliera, Comune di Zola Predosa, Comune Massa Lombarda, Comune Modigliana, Ente Parchi e Biodiversità Emilia Occidentale, Ente Parchi e Biodiversità Emilia centrale, Provincia di Piacenza, Provincia di Ravenna, Regione Emilia-Romagna (Area difesa del suolo, della costa e bonifica, Settore Prevenzione collettiva e sanità pubblica), Regione Piemonte, Regione Veneto, Comune di Sassofeltrio, Unione Terre del Reno, Unione dei Comuni di Terre di Pianura, Unione dei Comuni Terre e Fiumi, Unione Romagna Faentina.

### ***2.3.2 Consultazione dei soggetti portatori di interesse alla proposta di piano PAIR 2030***

Al termine del periodo di presentazione delle osservazioni alla proposta di Piano, si sono svolti degli incontri con i rappresentanti di associazioni di categoria e con gli Enti locali per illustrare le principali osservazioni pervenute al PAIR 2030 e lo stato dell'analisi delle stesse, per i rispettivi ambiti settoriali di interesse, al fine di garantire un'efficace partecipazione al processo pianificatorio ed un coinvolgimento il più ampio possibile delle diverse parti interessate. Di seguito sono riportati gli incontri effettuati.

<b>Incontri con i portatori di interesse</b>	
Incontro con Confindustria	28/07/2023



Incontro con Tavolo Regionale dell'Imprenditoria	28/07/2023
Primo incontro con Consulta agricola	31/07/2023
Secondo incontro con Consulta agricola	30/08/2023
Incontro con i 207 comuni di pianura	18/09/2023

### **3. PARERE MOTIVATO DI VAS E RECEPIMENTO NEL PAIR 2030**

Nel corso dell'attività tecnico-istruttoria svolta dalla struttura regionale responsabile del parere motivato di VAS è stata valutata la proposta di Piano Aria Integrato Regionale ed il relativo Rapporto Ambientale, nonché i pareri, le osservazioni, obiezioni e suggerimenti ambientali pervenuti. È stato inoltre acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità responsabile per la Valutazione d'Incidenza, con nota prot. 0423189 del 02/05/2023 del Responsabile del Settore aree protette, foreste e sviluppo zone montane - area biodiversità.

Con determina dirigenziale n. 21252 del 12 ottobre 2023 l'autorità competente si è espressa sulla Valutazione ambientale del Piano Aria Integrato Regionale 2030 fornendo le seguenti condizioni e raccomandazioni.

#### **3.1 Condizioni e raccomandazioni**

##### **Condizioni:**

1. verificare l'allineamento degli orizzonti temporali degli obiettivi e delle azioni del PAIR 2030 con i target fissati dall'agenda 2030 o motivare la necessità dei disallineamenti;
2. proseguire con un elevato livello di coinvolgimento dei cittadini e stakeholders tramite la prioritaria attivazione degli strumenti di partecipazione ex-post;
3. redigere un unico piano di monitoraggio integrando il monitoraggio degli effetti ambientali proposto nel Rapporto Ambientale e il monitoraggio proposto nella relazione di piano;
4. al fine di verificare "lo stato di attuazione del piano o programma, gli effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale nazionale e regionali" (art. 18, commi 2-bis e 3-bis del d.lgs. n. 152/06) dovrà essere presentato il monitoraggio ambientale all'Autorità competente per la VAS;
5. assumere, per quanto compatibile, come riferimento il monitoraggio regionale assunto nella Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile Agenda 2030; in particolare, occorre che l'indicatore "Variazione di emissioni di NH<sub>3</sub>" venga espresso sia in percentuale sia in tonnellate/anno di NH<sub>3</sub>;
6. il piano di monitoraggio dovrà contenere gli elementi indicati nella scheda di meta-informazioni per ogni indicatore e contenere i seguenti aspetti:
  - identificazione dei soggetti coinvolti nelle diverse fasi di attività previste per il monitoraggio (acquisizione dei dati, elaborazione degli indicatori, verifica del raggiungimento degli obiettivi, ecc.);



- definizione della periodicità di ogni indicatore; identificazione delle risorse necessarie per la realizzazione e la gestione delle attività di monitoraggio ambientale;
- 7. è necessario riformulare l'articolo 8 precisando che è posto in capo al proponente la redazione della relazione degli effetti attesi dalla attuazione del Piano/programma o variante, comprese le misure di mitigazione/compensazione, nonché la relazione relativa all'attuazione delle misure del PAIR;
- 8. con riferimento all'articolo 27, comma 2, si ritiene necessario aggiungere dopo "presentato" "nonché alle misure di mitigazione/compensazione, eventualmente necessarie alla riduzione degli impatti attesi", come richiesto dal d.lgs. n. 152/06 (art. 22, comma 3 lettera c).

### **Raccomandazioni:**

9. precisare all'art. 7, comma 1, lettera a) precisare che gli indirizzi sono rivolti ai piani ed ai programmi;
10. in relazione all'incentivazione della forestazione urbana e peri-urbana, indicare la metodologia da utilizzare per la stima di assorbimento di CO<sub>2</sub>, di inquinanti gassosi e di trattenimento di polveri, differenziata a seconda delle specie arboree impiegate, adottando o suggerendo un metodo già in uso (es. Linee guida associate al Piano Regionale per la Qualità dell'aria ambiente della Regione Toscana, citate nell'ultima versione del DM sui Criteri Minimi Ambientali per l'Edilizia 2022);
11. in merito alle "specifiche misure aggiuntive" da adottarsi a livello locale in seguito ai superamenti, valutare l'ipotesi di attuazione di tali misure ad una scala territoriale maggiore di quella del comune dove si sono registrati i superamenti, affinché tali "specifiche misure aggiuntive" possano influire efficacemente sulle emissioni che causano i superamenti;
12. siano fornite indicazioni sulle "specifiche misure aggiuntive" da adottare; tra le possibili misure si segnala, ad esempio:
  - il contenimento della velocità dei veicoli lungo le autostrade nei territori interessati, in applicazione del D.L. 69 del 2023, convertito con Legge n. 103 del 10/8/2023, denominato "salva-infrazioni";
  - l'incentivazione dello strumento di smart working finalizzato alla diminuzione delle necessità di spostamento o di azioni per la gestione degli orari delle attività produttive e commerciali; ad esempio, nei giorni in cui si applicano le misure emergenziali, si potrebbe sospendere il conteggio delle giornate di smart working;
13. siano definiti ruoli e sanzioni in tema di controlli ed ispezioni finalizzate alla verifica di quanto previsto in merito all'"uso sostenibile dell'energia (sezione III)" delle norme di attuazione in assenza dei quali potrebbero avere una limitata efficacia;

Inoltre, nel Parere viene segnalato che:

- occorre chiarire cosa si intende per "atti amministrativi" citati nell'art. 7, comma 2;
- si propone l'estensione delle norme del PAIR alle varianti ai Piani, attualmente previste solo per le varianti generali dei piani;
- con riferimento all'articolo 27, comma 1, si ritiene necessario precisare che le direttive saranno rivolte oltre ad ARPAE, anche a tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti di VIA.

#### **4. LE ALTERNATIVE CONSIDERATE E LE RAGIONI DELLA SCELTA DELLA PROPOSTA DI PIANO**

Il PAIR 2030 è stato sviluppato in coerenza con il quadro delle principali strategie europee, nazionali e regionali che individuano, in particolare, fra le varie tematiche, un'interconnessione fra l'inquinamento atmosferico e la salute umana. Le principali finalità del PAIR 2030 si possono riassumere nel:

- adempiere alla DIR 2008/50/CE recepita con il d.lgs. n. 155/2010 rientrando nel più breve tempo possibile negli standard di qualità dell'aria fissati dall'UE per polveri (PM<sub>10</sub>), ossidi di azoto (NO<sub>2</sub>) e ozono (O<sub>3</sub>), mantenendo la qualità dell'aria ambiente, laddove sia buona, e migliorandola negli altri casi;
- dare attuazione alla sentenza sul PM<sub>10</sub> di novembre 2020: sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea per il superamento del valore limite giornaliero di PM<sub>10</sub> nelle zone della pianura est e ovest dal 2008 al 2014;
- tutelare la salute dei cittadini in quanto l'inquinamento atmosferico ha conseguenze dirette sulla salute e sul benessere dei cittadini.

Gli obiettivi strategici del PAIR 2030 sono:

- ridurre le emissioni sia di inquinanti primari sia dei precursori degli inquinanti secondari;
- agire simultaneamente sui settori più impattanti come agricoltura, combustione di biomasse e trasporti;
- agire sia su scala locale sia su scala spaziale estesa (da bacino padano a nazionale);
- prevenire gli episodi di inquinamento acuto e ridurre i picchi locali.

Questi obiettivi strategici si traducono negli obiettivi specifici del PAIR 2030 di riduzione emissiva, in via strutturale, al 2030, rispetto ai valori dello scenario base 2017, del:

- 13% delle emissioni di PM<sub>10</sub>, corrispondente a 1.440 tonnellate/anno;
- 13% delle emissioni di PM<sub>2.5</sub>, corrispondente a 1.298 tonnellate/anno;
- 12% delle emissioni di ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>), corrispondente a 8.258 tonnellate/anno;
- 29% delle emissioni di ammoniaca (NH<sub>3</sub>), corrispondente a 13.538 tonnellate/anno;
- 6% delle emissioni di composti organici volatili (COV), corrispondente a 5.005 tonnellate/anno;
- 13% delle emissioni di biossido di zolfo (SO<sub>2</sub>), corrispondente a 1.454 tonnellate/anno.

Alle riduzioni emissive indicate concorrono le misure stabilite dal PAIR 2030 e dai seguenti piani e programmi settoriali: Piano Energetico Regionale (PER), Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), Complemento di programmazione regionale per lo Sviluppo Rurale (CoPSR).

Per individuare le azioni dello scenario di piano e stabilire gli obiettivi specifici di riduzione delle emissioni, sono stati valutati, per gli inquinanti sopra riportati, tre differenti scenari emissivi e di qualità dell'aria:

- scenario di riferimento (INEMAR 2017);
- scenario tendenziale a legislazione attuale prevista (CLE) al 2030;
- scenario di piano al 2030.

La valutazione degli scenari in termini di emissioni e qualità dell'aria ha permesso di stimare per lo scenario tendenziale CLE 2030 il rispetto del valore limite annuale per PM<sub>10</sub>, PM<sub>2.5</sub> ed NO<sub>2</sub>. Diversamente, circa la metà delle stazioni di traffico superano il limite giornaliero di 50 µg/m<sup>3</sup> di PM<sub>10</sub>. Si è dovuto, pertanto, individuare, anche attraverso un'analisi costi-benefici, le azioni nei diversi settori necessarie per raggiungere livelli emissivi che consentono di rispettare i valori limite indicati dal D.lgs. n. 155/2010 sull'intero territorio regionale.

Lo scenario di piano del PAIR 2030 individua quindi più di 60 misure, in sinergia e coerenza anche con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e con il percorso per la neutralità carbonica, suddivise in otto ambiti di intervento prioritari: ambito urbano e aree di pianura, trasporti e mobilità, energia e biomasse per il riscaldamento domestico, attività produttive, agricoltura e zootecnia, acquisti verdi nelle pubbliche amministrazioni (green public procurement-GPP), strumenti di gestione della qualità dell'aria, comunicazione, informazione, formazione.

Il PAIR 2030 ha accolto diverse indicazioni emerse dal percorso di VAS e dalle osservazioni pervenute (51 "accolte" o "accolte in parte"), facendole proprie nei documenti di Piano, anche attraverso l'inserimento o l'approfondimento di paragrafi inerenti alle seguenti principali tematiche:

- "Efficacia delle disposizioni del Piano" - all'art. 7, comma 1, lettera a) viene precisato che gli indirizzi sono rivolti ai piani ed ai programmi; per quanto riguarda il comma 2 del medesimo articolo, il Piano già indica in via esemplificativa quali possono essere gli atti e gli strumenti attuativi dello stesso. La scelta in concreto dello strumento attuativo verrà effettuata dall'ente di riferimento in base al proprio Statuto e alle normative vigenti.
- "Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di Piani e Programmi" - è stato precisato nell'articolo 8 che il proponente deve presentare anche una relazione relativa al recepimento delle misure previste dal PAIR 2030;
- "Procedure di valutazione di impatto ambientale" - con riferimento all'articolo 27 è stato aggiunto per il proponente del progetto l'obbligo di indicare nella relazione anche le misure eventualmente necessarie alla riduzione dell'effetto delle emissioni introdotte (comma 2) ed è stato tolto il riferimento ad ARPAE come destinataria delle direttive per l'omogenea applicazione della norma, essendo tali direttive indirizzate a tutti i soggetti coinvolti.
- "Misure locali" – viene fornito ai Comuni un elenco di possibili misure locali e viene stabilita una misura emergenziale di area vasta, attivata a livello regionale al raggiungimento dei 25 superamenti del valore limite giornaliero del PM<sub>10</sub>, che riguarda la limitazione della velocità in autostrada e in strade extraurbane principali, come stabilito nel D.L. n. 69 del 2023 "salva-infrazioni" convertito con Legge n. 103 del 10/8/2023; l'incentivazione dello strumento di smartworking finalizzato alla diminuzione delle necessità di spostamento, anche come misura emergenziale, è senz'altro auspicabile: la sua promozione è già oggetto del PAIR 2030, sebbene limitata dai vincoli posti dalle norme statali;
- "Divieto di abbruciamenti dei residui vegetali" – la norma è stata modificata in recepimento del D.L. n. 69 del 2023 "salva-infrazioni", convertito con Legge n. 103 del 10/8/2023, e per tenere conto di particolari situazioni riguardanti le superfici investite a riso, indicate dall'Autorità fitosanitaria;

- “Utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici” – sono state inserite precisazioni sulle tecniche di spandimento dei reflui zootecnici e sui periodi di divieto di spandimenti degli stessi;
- “Misure in materia di attività produttive” – è stato introdotto il principio della sostenibilità economica nella norma sulle prescrizioni e condizioni per le autorizzazioni di impianti in AIA;
- “Limitazioni alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitato” – è stato modificato il numero di controlli annuali assegnati ai comuni più piccoli in modo proporzionale al n. di abitanti.

Relativamente invece ad altre condizioni o raccomandazioni, che si ritengono sostanzialmente coerenti con il Piano, si esprimono le seguenti considerazioni.

Per quanto riguarda l’allineamento degli orizzonti temporali degli obiettivi e delle azioni del PAIR 2030 con i target fissati dall’agenda 2030 si evidenzia che lo scenario di piano è stato sviluppato al 2030 in modo da disporre di un orizzonte temporale sufficientemente ampio per utilizzare le diverse programmazioni dei fondi europei e in modo da allinearsi con i percorsi previsti dal Patto per il Lavoro e per il Clima approvato dalla Regione Emilia-Romagna nel dicembre 2020, dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, dall’Accordo di Parigi, dal Quadro 2030 per il clima e l’energia dell’Unione Europea e dalla Direttiva NEC (*National Emission Ceilings*). Rimane tuttavia priorità del Piano di rientrare il prima possibile nei valori limite di qualità dell’aria, anche attraverso la previsione di ulteriori misure emergenziali a livello locale e di area vasta, al fine di evitare l’occorrenza dei superamenti del valore limite giornaliero di PM10.

È noto, tuttavia, che per raggiungere gli obiettivi prefissati nel più breve tempo possibile, e dare quindi una tempestiva risposta alla sentenza di condanna, è fondamentale che continui l’impegno e il coordinamento delle Regioni del bacino padano sulle azioni più strategiche per la riduzione delle emissioni in atmosfera: i tempi di rientro nel valore limite giornaliero di PM10 in Emilia-Romagna sono molto influenzati dall’efficacia dei piani di risanamento della qualità dell’aria delle regioni confinanti, avendo il PM10 una preponderante componente secondaria, che determina elevati valori della concentrazione di fondo su tutta la pianura padana.

Per quanto riguarda il coinvolgimento dei cittadini e degli stakeholders nel corso del periodo di validità del PAIR 2030, questo sarà perseguito mantenendo l’approccio che ha caratterizzato tutto il percorso di approvazione del presente piano e come specificato nella relazione di piano nel capitolo dedicato alla “Comunicazione, informazione e formazione”. In particolare, verranno attivate campagne di comunicazione sulle tematiche oggetto del piano, in modo da conseguire una capillare diffusione delle misure sul territorio e di sensibilizzare e rafforzare la consapevolezza delle persone sull’importanza del miglioramento della qualità dell’aria, promuovendo il cambiamento dei comportamenti individuali.

In merito alla metodologia da utilizzare per la stima di assorbimento di CO<sub>2</sub>, di inquinanti gassosi e di trattenimento di polveri, differenziata a seconda delle specie arboree impiegate, nelle schede azione, che verranno pubblicate successivamente al Piano come strumento utile per mettere a sistema tutte le caratteristiche delle azioni e del loro monitoraggio, sarà indicata una prima metodica di riferimento che potrà essere affinata sulla base di studi successivi, in collaborazione con enti di ricerca, anche attraverso gli eventuali riferimenti bibliografici disponibili.

In merito alla definizione delle competenze e delle modalità per manutenzione, controlli e ispezioni per impianti a biomassa per riscaldamento domestico inclusa la pulizia della canna fumaria e delle relative sanzioni in caso di mancato adempimento, è previsto che la Regione provveda ad aggiornare il regolamento regionale 1/2017 con particolare riferimento agli aspetti citati, in sinergia con l'evoluzione del quadro normativo nazionale. Nell'ambito di tale regolamento saranno definite anche le competenze dei Comuni, che attualmente attraverso le ordinanze possono indicare modalità di controllo anche di tipo documentale e relative sanzioni e degli altri soggetti e organi di vigilanza deputati al controllo di questa tipologia di impianti.

Infine, nella versione definitiva di Piano sono stati comunque tenuti in considerazione gli aspetti di natura conoscitiva del Rapporto ambientale in modo da ridurre al minimo eventuali impatti su tematiche ambientali diverse da quella dell'aria, ma comunque connesse con le misure proposte dal Piano.

Le osservazioni sono state analizzate, controdedotte e descritte una per una nelle apposite schede dell'allegato alla Deliberazione di Giunta di proposta di Piano "Controdeduzioni alle osservazioni". Nelle schede si riporta il testo delle osservazioni, il parere istruttorio e le modifiche ai testi che ognuna di esse ha comportato.

## **5. MISURE ADOTTATE IN MERITO AL MONITORAGGIO**

Il monitoraggio dell'attuazione del Piano è indispensabile per verificare il raggiungimento degli obiettivi posti di riduzioni emissive nel termine temporale stabilito e verificare lo stato di avanzamento delle misure, al fine di orientare le scelte della pianificazione ed indirizzare le risorse sulle strategie più efficaci.

Le modalità del monitoraggio del PAIR 2030 sono riportate nei paragrafi dedicati del capitolo della Relazione generale "11.7 Gli strumenti di gestione della qualità dell'aria e il monitoraggio del PAIR 2030", dove si prevede:

- un monitoraggio annuale, anche ai fini della rendicontazione al livello europeo e dell'informazione al pubblico, come previsto dal D. Lgs. 155/2010, in cui vengono raccolti i dati relativi agli indicatori di realizzazione delle azioni (si veda Allegato 4 alla relazione generale) da tutti i soggetti attuatori;
- un monitoraggio intermedio del PAIR 2030, al 2027, o comunque dopo tre anni dalla pubblicazione del Piano, nell'ambito del quale è prevista una verifica sullo stato di attuazione delle azioni e sulla rispondenza agli obiettivi di riduzione delle emissioni dello scenario di Piano, rimodulando se necessario le misure.

Ai fini del monitoraggio, saranno predisposte opportune "schede-azione" contenenti tutte le informazioni utili a caratterizzare l'azione, volte, fra le altre cose, a identificare i soggetti coinvolti nella fornitura dei dati di monitoraggio, all'elaborazione degli stessi, alle valutazioni emissive, alla periodicità di raccolta, ecc. (si veda cap. 11.7.2 della Relazione Generale).

La disponibilità annuale del monitoraggio è vincolata alla disponibilità dei dati dai settori e attori competenti per l'attuazione delle misure.

Le schede-azione potranno essere integrate nel caso si rendesse opportuno adottare campi per la loro caratterizzazione differenti oppure indicatori e metodologie di valutazione più efficaci o coerenti con l'evoluzione degli strumenti modellistici e informativi regionali, nonché del reporting a livello europeo.

Nell'ambito del monitoraggio intermedio del piano, si potranno rivalutare o inserire nuove azioni anche in relazione agli obiettivi posti, eventualmente, dalla nuova direttiva europea sulla qualità dell'aria ambiente, in fase di aggiornamento.

Il rapporto di monitoraggio intermedio, che sarà coordinato con quanto previsto nel Rapporto Ambientale (Rif. Relazione generale cap. 11.7.2), sarà presentato all'Autorità competente per la VAS e reso disponibile al pubblico, attraverso la pubblicazione sul sito di Piano.

Come già ribadito nella Relazione di piano, i due indicatori della Strategia regionale Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile più direttamente correlati alla qualità dell'aria sono già inclusi fra quelli monitorati con il PAIR 2030 (Target goal 11 "Qualità dell'aria: Numero massimo di superamento del valore limite giornaliero previsto per il PM10 (50 microgrammi/m<sup>3</sup>)" e Target Goal 2 "Emissioni di ammoniaca (Ton NH<sub>3</sub>), ed è già consuetudine rappresentare il dato sia in valori assoluti che percentuali.

**SRA13 - ACA13 - impegni specifici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca di origine zootecnica e agricola**

Codice intervento (SM)	SRA13
Nome intervento	ACA13 - impegni specifici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca di origine zootecnica e agricola
Tipo di intervento	ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione
Indicatore comune di output	O.14. Numero di ettari (eccetto i terreni forestali) o numero di altre unità soggetti a impegni climatico-ambientali che vanno oltre i requisiti obbligatori
Contributo al requisito della separazione dei fondi per	Ricambio generazionale: No Ambiente: Sì Sistema di riduzioni ES: Sì LEADER: No

**1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale**

Ambito di applicazione territoriale: **Nazionale, con elementi regionali**

Codice	Descrizione
IT	Italia

Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale

L'intervento può essere attivato su tutto il territorio nazionale con elementi specifici regionali.  
La Regione Emilia-Romagna attiva l'intervento

**2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti**

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC	Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto
SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile	
SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica	

**3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento**

Codice	Descrizione	Definizione delle priorità a livello del piano strategico della PAC	Affrontata nel CSP
E2.12	Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità del suolo	Qualificante	Sì
E2.14	Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento	Qualificante	Sì
E2.15	Ridurre le emissioni di ammoniaca e dei gas da agricoltura e zootecnia	Qualificante	Sì
E2.2	Favorire la riduzione delle emissioni di gas climalteranti	Qualificante	Sì

**4 Indicatore o indicatori di risultato**

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO	Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto
R.19 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati aventi benefici per la gestione dei suoli ai fini del miglioramento della qualità e del biota del suolo (quali lavorazione conservativa, copertura del suolo con colture, rotazione delle colture anche con colture leguminose)	
R.20 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a ridurre le emissioni di ammoniaca	
R.22 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati legati al miglioramento della gestione dei nutrienti	

**5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento**



Descrivere gli obiettivi specifici e il contenuto dell'intervento compresi i destinatari specifici, i principi di selezione, i collegamenti con la normativa pertinente, la complementarità con altri interventi/serie di operazioni in entrambi i pilastri e altre informazioni pertinenti.

#### **Finalità e descrizione generale**

L'intervento prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano volontariamente ad adottare tecniche agronomiche di concimazione a bassa emissività per la distribuzione in campo di materiali organici di origine agricola e zootecnica, nel rispetto della specifica regolamentazione (Direttiva Nitrati), volta a salvaguardare le acque sotterranee e superficiali dall'inquinamento causato dai nitrati di origine agricola.

La riduzione delle emissioni di ammoniaca e dei gas collegati al potenziale inquinamento dell'aria da agricoltura e zootecnia rappresenta una priorità per il futuro dell'agricoltura dell'Unione. Nella pratica agricola ordinaria, la distribuzione in campo degli effluenti di allevamento e dei digestati provoca l'emissione in atmosfera di una quota significativa di ammoniaca.

La diffusione di pratiche agronomiche di distribuzione degli effluenti di allevamento e dei digestati attraverso l'adozione di tecniche a bassa emissività contribuisce in modo significativo: al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Direttiva n. 2016/2284 (Direttiva NEC) di riduzione delle emissioni di ammoniaca in atmosfera (riduzione del 5% di emissioni di ammoniaca per ogni anno dal 2020 al 2029 e del 16% a partire dal 2030, rispetto al 2005); all'innovazione tecnologica delle aziende per il ricorso a nuove macchine ed attrezzature per interrimento reflui; alla conservazione e al ripristino della fertilità del suolo; al miglioramento della qualità delle acque, minimizzando le perdite degli elementi nutritivi per lisciviazione e ruscellamento; alle limitazioni all'uso dei fertilizzanti, contribuendo quindi al perseguimento dell'Obiettivo specifico 5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica. Inoltre, l'intervento contribuisce al perseguimento dell'Obiettivo specifico 4 Contribuire alla mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

L'intervento si applica a tutte le tipologie colturali sulle quali vengono distribuite matrici organiche di origine agricola e zootecnica e si compone di due azioni:

· **Azione 13.1:** Adozione di tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale (tal quale e separato liquido), così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016;

· **Azione 13.2:** Adozione di tecniche di distribuzione di effluenti di allevamento palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale (separato solido), così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016.

Le disposizioni del DM 5046/2016, che regola l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e dei digestati, sono conformi alla direttiva 91/676/CEE (direttiva Nitrati) relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole. Qualora nella produzione delle tipologie di digestato rientri anche la miscela con gli effluenti zootecnici, il suo utilizzo al suolo è regolato, ai sensi della stessa direttiva Nitrati e della legge nazionale di recepimento, dall'articolo 92 e dall'Allegato 7, della Parte IV, del D.Lgs. n. 152 del 2006, nel rispetto dei limiti di azoto da effluenti zootecnici ammissibili pari a 170 kg/ha/anno in Zona vulnerabile ai Nitrati (ZVN).

Ai sensi dell'art. 22, comma 1 e 3, del DM 5046/2016, il digestato agrozootecnico è prodotto con i seguenti materiali e sostanze:

· paglia, sfalci e potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152;

· materiale agricolo derivante da colture agrarie,

· effluenti di allevamento, definiti come le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attività di piscicoltura provenienti da impianti di acqua dolce,

· materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare di cui alla tabella 1b del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 Luglio 2012.



Ai sensi dell'art. 22, comma 1 e 3, del DM 5046/2016, il digestato agroindustriale è prodotto con i seguenti materiali:

·acque reflue che non contengono sostanze pericolose e provengono da: imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno oppure alla selvicoltura; imprese dedite all'allevamento del bestiame; imprese dedite alle attività descritte in precedenza che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità; piccole aziende agro-alimentari (aziende operanti nei settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo che producono quantitativi di acque reflue non superiori a 4000m<sup>3</sup>/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno),

·residui dell'attività agroalimentare, a condizione che non contengano sostanze pericolose conformemente al Regolamento (CE) 1907/2006,

·acque di vegetazione dei frantoi oleari e sanse umide anche denocciolate di cui alla Legge 11 novembre 1996, n.574,

·i sottoprodotti di origine animale, utilizzati in conformità con quanto previsto dal Regolamento (CE) 1069/2009 e nel regolamento di implementazione (UE) 142/2011, nonché delle disposizioni approvate nell'accordo Governo, Regioni e Province Autonome,

eventualmente anche in miscela con materiali con cui si produce il digestato agrozootecnico.

Le Regioni/PPAA definiscono le azioni attivabili nel proprio territorio.

Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte della Regione Emilia-Romagna relative all'attivazione delle singole azioni.

Regioni/PPAA	Attivazione dell'Azione 13.1	Attivazione dell'Azione 13.2
Emilia-Romagna	sì	no

L' Emilia-Romagna attiva solo l'Azione 13.1.

Le azioni sono tra loro alternative, vale a dire che le stesse superfici non possono essere impegnate su entrambe le azioni nel corso dello stesso anno.

L'intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

#### **Collegamento con le esigenze e rilievo strategico**

L'intervento, nel perseguimento dell'Obiettivo specifico 5, risponde ai fabbisogni delineati nelle Esigenze E2.15 Ridurre le emissioni di ammoniaca e dei gas collegati al potenziale inquinamento dell'aria (metano e protossido di azoto) da agricoltura e zootecnia lungo tutto il processo produttivo, E2.12 Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità, struttura e qualità del suolo ed E2.14 Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento dovuto all'utilizzo di prodotti fitosanitari e fertilizzanti. L'intervento, inoltre, nel contribuire all'Obiettivo specifico 4, soddisfa le esigenze E2.2 Favorire la riduzione delle emissioni di gas climalteranti attraverso il miglioramento della gestione e dell'estensivizzazione degli allevamenti e la riduzione degli input produttivi.

L'intervento è strategico dove c'è la maggiore intensificazione colturale e la più alta concentrazione di allevamenti zootecnici.

L'intervento assume un rilievo centrale in termini finanziari nel panorama complessivo degli interventi previsti dal PSN Italia 2023-2027, in quanto concorre al raggiungimento del 35% di quota FEASR da destinare al sostegno dell'azione per il clima e l'ambiente.

#### **Collegamento con i risultati**

L'intervento fornisce un contributo nell'ambito dell'Obiettivo specifico 5 agli indicatori di risultato R.20 Migliorare la qualità dell'aria e R.19 Migliorare e proteggere i suoli nell'ambito dell'Obiettivo specifico 4 all'indicatore di risultato R.22 Gestione sostenibile dei nutrienti.

#### **Collegamento con altri interventi**

L'intervento può essere implementato anche in combinazione con altri interventi.

Al fine di migliorare le performance è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri interventi agro-climatico-ambientali. Le Regioni e le Province Autonome possono definire gli impegni cumulabili, sulla stessa superficie, a quelli del presente intervento provvedendo a che non vi sia un doppio finanziamento.

Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte della Regione Emilia-Romagna circa le cumulabilità con gli altri interventi agro-climatico-ambientali sulla medesima superficie.

Regioni/PPAA	Cumulabilità con gli altri interventi SRA
Emilia-Romagna	SRA01, SRA03, SRA04, SRA19, SRA29

Al fine di migliorare il livello delle conoscenze professionali degli agricoltori necessarie per gestire gli impegni agro climatico ambientali, le Regioni/PPAA possono promuovere nell'ambito degli interventi SRH03 e SRH01, rispettivamente, attività formative e/o consulenze specialistiche che consentano di acquisire le competenze professionali per una corretta gestione degli impegni assunti.

Può essere prevista l'attivazione dell'intervento anche nell'ambito dell'intervento di cooperazione (art. 77, Regolamento (UE) 2021/2115) per adesione collettiva da parte di due o più beneficiari.

#### Principi concernenti la definizione di criteri di selezione

L'intervento può prevedere l'applicazione di principi di selezione, al fine di raggiungere un maggiore beneficio ambientale. Tali principi di selezione, di seguito elencati, considerano prioritari:

**P01** Utilizzo di digestato ottenuto attraverso l'impiego di effluenti di allevamento;

**P02** Provenienza degli effluenti zootecnici e loro assimilati (aziendale, regionale, ecc.);

**P03** Zone d'intervento prioritario definite da Piani regionali di qualità dell'Aria;

**P04** Zone Vulnerabili ai Nitrati-ZVN.

Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte della Regione Emilia-Romagna circa i principi di selezione.

Regioni/PPAA	P01	P02	P03	P04	Altri principi
Emilia-Romagna	no	no	sì	no	· Abbinamento con altro intervento finalizzata al raggiungimento di obiettivi agro-climatici-ambientale assimilabili; · Maggiore superficie aziendale impegnata.

Definire i beneficiari ammissibili e gli specifici criteri di ammissibilità, se pertinenti per il beneficiario e la zona

#### Criteri di ammissibilità dei beneficiari

**C01** Agricoltori singoli o associati.

Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori criteri di ammissibilità dei beneficiari, in particolare relativamente a:

**C02** Enti pubblici gestori di aziende agricole.

#### Altri criteri di ammissibilità

**C03** Sono ammissibili a premio esclusivamente i terreni ricadenti negli ambiti definiti a livello di Regione/PA;

**C04** Per l'Azione 13.1: Utilizzare gli effluenti di allevamento non palabili e/o digestato agrozootecnico e agroindustriale (tal quale e separato liquido), così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del Decreto interministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046;

**C05** Per l'Azione 13.2: Utilizzare gli effluenti di allevamento palabili e/o digestato agrozootecnico e agroindustriale (separato solido), così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del Decreto interministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046.

Le Regioni e Province autonome possono definire una superficie minima di adesione.

Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori criteri di ammissibilità.

Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte della Regione Emilia-Romagna relative ai criteri di ammissibilità.

Regioni/PPAA	C02	Altri criteri di ammissibilità dei beneficiari	C03 Ambiti territoriali
Emilia-Romagna	sì	Le imprese soggette all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), possono aderire se tra le tecniche cogenti non sono previste quelle che riguardano l'applicazione dei liquami al suolo.	L'intervento è applicabile su tutte le superfici agricole del territorio regionale. Possono usufruire dell'aiuto solo le superfici degli appezzamenti con pendenza media inferiore al 10%.

Regioni/PPAA	Superficie minima di adesione	Altri criteri di ammissibilità
Emilia-Romagna	no	-

Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi

I pagamenti relativi all'intervento sono accordati qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115:

**Azione 13.1:** Adozione di tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale (tal quale e separato liquido), così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016.

**11.01** Effettuare tutte le distribuzioni esclusivamente come segue:

- a) in presemina con iniezione diretta o incorporazione immediata;
- b) quando il terreno è inerbito, con interrimento sottocotico o distribuzione rasoterra in bande;
- c) in caso di coltura in atto, con iniezione diretta, interrimento superficiale o distribuzione rasoterra in bande;
- d) quando il terreno è gestito con tecniche di non lavorazione (NT), con distribuzione rasoterra in bande;
- e) in caso di fertirrigazione, con l'uso di macchine/attrezzature/impianti fissi che permettano la distribuzione senza dispersione atmosferica di odori e ammoniaca.

Le Regioni e Province autonome possono specificare ulteriori tecniche ammissibili tra quelle a minore emissività.

**11.02** Tutte le distribuzioni delle suddette matrici devono essere tracciabili, secondo le specificità indicate dalle Regioni/PPAA;

**11.03** Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della parte IV del D.Lgs 152/2006 e uso esclusivo dei fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009.

**Azione 13.2:** Adozione di tecniche di distribuzione di effluenti di allevamento palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale (separato solido), così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016

**12.01** Effettuare le distribuzioni esclusivamente con incorporazione immediata;

**12.02** Tutte le distribuzioni delle suddette matrici devono essere tracciabili, secondo le specificità indicate dalle Regioni/PPAA;

**12.03** Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della parte IV del D.Lgs 152/2006 e uso esclusivo dei fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009.

Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori impegni o obblighi.

Regioni/PPAA	Azione 13.1: Altre tecniche ammissibili a bassa emissività	11.02 e 12.02 Metodi di tracciabilità della distribuzione delle matrici
Emilia-Romagna	Tecniche a bassa emissività per i prati permanenti: iniezione poco profonda (solco aperto) o iniezione profonda (solco chiuso).	È richiesto che il percorso effettuato dalle macchine sia documentato dal tracciato GPS o in alternativa si sia provveduto a comunicare agli uffici competenti per territorio, con almeno tre giorni di anticipo, il luogo ed il tipo di distribuzione che si intende eseguire.

Regioni/PPAA	Altri impegni
Emilia-Romagna	Le informazioni relative alle date di intervento, alle quantità di effluente distribuita, alle attrezzature utilizzate devono essere registrate nella scheda di registrazione delle fertilizzazioni.

L'intervento non è vincolato ad appezzamenti fissi, salvo quanto previsto dalle Regioni/PPAA.

Regioni/PPAA	Appezzamenti fissi/variabili
Emilia-Romagna	variabili

#### Altri obblighi

Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi:

**001** Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115);

**002** Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115).

Specificità in materia di ammissibilità delle regioni, per ciascuna regione interessata, se del caso

Le specificità regionali sono state riportate nelle sezioni precedenti.

014 Quale zona è ammissibile?

X Superficie agricola definita per il piano PAC

“Terreni agricoli compresa la superficie agricola e oltre a questa

“Terreni non agricoli

6 Individuazione degli elementi di base pertinenti

(BCAA pertinenti, criteri di gestione obbligatori (CGO) e altri requisiti obbligatori sanciti dal diritto nazionale e dell'Unione), se applicabili, descrizione degli obblighi pertinenti specifici ai sensi dei CGO, e una spiegazione del modo in cui l'impegno va oltre i requisiti obbligatori (di cui all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 70, paragrafo 3 e all'articolo 72, paragrafo 5).

Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti

Codice	Descrizione
SMR02	Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole: articoli 4 e 5

Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti

**RM Fert** “Impegni: rispetto degli/dei: a) obblighi amministrativi; b) obblighi relativi al rispetto dei quantitativi massimi previsti; c) divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti”.

**Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99** Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

**Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV** Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinate.

**Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n.75** Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88

Collegamento tra BCAA, CGO e norme nazionali e intervento

**CGO 02:** Il CGO, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti nelle zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola.

L'**impegno I1.01** prevede l'incorporazione immediata degli effluenti o l'impiego di tecniche di distribuzione volte a contenere la dispersione atmosferica di odori e ammoniaca (senza interventi che alterino profondamente la struttura del suolo). L'incorporazione immediata degli effluenti va oltre il CGO che, invece, riprendendo quanto previsto dal DM 5046/2016, indica che l'interramento degli effluenti di allevamento e dei digestati debba essere effettuato nelle 12/24 ore successive allo spandimento (e non obbliga, quindi, alla incorporazione immediata). La pratica ordinaria, inoltre, ammette la distribuzione degli effluenti e dei digestati mediante carobotte tradizionale a piatto deviatore, mentre l'impegno I1.01 stabilisce, in alternativa all'interramento immediato, l'impiego di tecniche di distribuzione volte a contenere la dispersione atmosferica di odori e ammoniaca (senza interventi che alterino profondamente la struttura del suolo).

Allo stesso modo, l'**impegno I2.01** prevede l'incorporazione immediata degli effluenti, andando oltre il CGO che invece, in linea con il DM 5046/2016, indica che l'interramento degli effluenti di allevamento e dei digestati debba essere effettuato entro le 12/24 ore successive allo spandimento (e non obbliga, quindi, alla incorporazione immediata).

**RM Fert** Il requisito, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti a valere anche nelle zone ordinarie.

L'**impegno I1.01** prevede l'incorporazione immediata degli effluenti o l'impiego di tecniche di distribuzione volte a contenere la dispersione atmosferica di odori e ammoniaca (senza interventi che alterino profondamente la struttura del suolo). L'incorporazione immediata degli effluenti va oltre il CGO che, invece,

riprendendo gli obblighi previsti dal DM 5046/2016, prevede l'obbligo di interrimento degli effluenti di allevamento e dei digestati nelle 12/24 ore successive allo spandimento (e non obbliga, quindi, alla incorporazione immediata). La pratica ordinaria, inoltre, ammette la distribuzione degli effluenti e dei digestati mediante carrobotte tradizionale a piatto deviatore, mentre l'impegno **I1.01** stabilisce, in alternativa all'interrimento immediato, l'impiego di tecniche di distribuzione volte a contenere la dispersione atmosferica di odori e ammoniaca (senza interventi che alterino profondamente la struttura del suolo).

Allo stesso modo, l'**impegno I2.01** prevede l'incorporazione immediata degli effluenti, andando oltre il CGO che invece, in linea con il DM 5046/2016, prevede l'obbligo di interrimento degli effluenti di allevamento e dei digestati entro le 12/24 ore successive allo spandimento (e non obbliga, quindi, alla incorporazione immediata).

**D.Lgs n. 99/1992** Il D.Lgs. consente l'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura che rispettano determinate condizioni di idoneità (combinazioni tra fanghi e suolo) sul piano agronomico.

Gli **impegni I1.03 e I2.03** sono di livello superiore, in quanto pongono un divieto assoluto all'utilizzo dei fanghi sui suoli.

**D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, Parte IV.** Il D.Lgs. definisce le modalità per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti classificati sulla base dell'allegato C della parte IV; per i rifiuti recuperati in operazioni R10 ammette lo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura.

Gli **impegni I1.03 e I2.03** sono di livello superiore, in quanto pongono un divieto assoluto di utilizzo sul suolo di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs n. 152/2006.

**D.Lgs. 29 aprile 2010, n.75** Il Decreto legislativo reca la disciplina relativa all'immissione in commercio di fertilizzanti e rappresenta la norma nazionale di riferimento fino all'adozione dei decreti legislativi che attueranno il Regolamento (UE) 2019/1009 (applicativo dal 16 luglio 2022).

Gli **impegni I1.03 e I2.03** sono, quindi, di livello superiore rispetto alla norma nazionale di riferimento, in quanto prevedono una limitazione all'uso dei soli fertilizzanti previsti dalla norma comunitaria (regolamento (UE) 2019/1009), che è più restrittiva rispetto al D.Lgs. 75/2010 in quanto ammette all'utilizzo un numero minore di matrici. Da considerare che il regolamento (UE) 2019/1009, al contrario della maggior parte delle altre misure di armonizzazione dei prodotti nel diritto dell'Unione, non osta alla messa a disposizione di concimi non armonizzati sul mercato interno conformemente al diritto nazionale e alle norme generali sulla libera circolazione contenute nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), per cui il rispetto delle norme armonizzate (regolamento (UE) 2019/1009) è facoltativo ed è richiesto solo per i prodotti che recano la marcatura CE al momento della loro messa a disposizione sul mercato).

7 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo

☒ **SIGC**

☐ **Non SIGC**

Sezione SIGC

Tipo di pagamenti

☒ costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno

☒ costo della transazione incluso

☐ pagamento unico

☐ somma forfettaria

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

L'entità dei pagamenti è determinata in base ai costi sostenuti e al mancato guadagno derivante dagli impegni assunti, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 82 Regolamento (UE) 2021/2115

Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta a impegno.

Le Regioni/PPAA possono sottoporre l'importo complessivo del sostegno a degressività sulla base del suo ammontare.

#### **Pagamenti per Impegni specifici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca di origine agricola e zootecnica**

Regioni/PPAA	Azione 13.1 (euro/ha/anno)	Azione 13.2 (euro/ha/anno)	Degressività
Emilia-Romagna	100,00	non attivata	no

#### **Metodo di calcolo**

Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di "Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei pagamenti" di cui all'articolo art. 82 e calcolato conformemente agli articoli artt. 70, 71 e 72 Regolamento (UE) 2021/2115.

Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento "Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027". Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) – Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall'Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo rurale.

La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, così come confermato dalla certificazione.

#### **Spiegazione supplementare**

Nessuna spiegazione aggiuntiva.

#### **8 Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato**

L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato:

☐ Sì ☒ No ☐ Misto

Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione:

☐ Notifica ☐ Regolamento generale di esenzione per categoria ☐ Regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo ☐ Importo minimo

#### **9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento**

Quali sono i modelli degli impegni nell'intervento?

☐ basati sui risultati (con possibilità di scegliere)

☒ basati sulla gestione (con possibilità di scegliere)

☐ ibridi (basati sulla gestione e sui risultati)

Spiegare gli obblighi/le possibilità per i beneficiari in relazione agli impegni stabiliti nell'intervento

Gli obblighi e le possibilità dei beneficiari sono quelli descritti nella sezione 5.

Qual è la durata dei contratti?

Durata 5 anni

#### **10 Rispetto delle norme OMC**

Green Box

Allegato 2, punto 12, dell'accordo dell'OMC

Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento (Green Box)

L'intervento è coerente con le disposizioni del punto 12 dell'Allegato 2 dell'accordo dell'OMC in quanto risulta conforme ai seguenti criteri di base:

- (a) L'ammissibilità a tali pagamenti è determinata nel Piano strategico, nell'ambito dell'architettura ambientale della PAC, e dipende dall'adempimento di condizioni specifiche previste da tale programma, comprese le condizioni relative ai metodi o ai fattori di produzione.
- (b) L'importo del pagamento è limitato ai costi supplementari o alla perdita di reddito derivanti dal rispetto del Piano.